

# FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

*(Le Condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico)*

## Sezione I° : Informazioni sull'Intermediario

### ELEA FINANCE S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale e amm.va: Via Fienile 1 – 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)  
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (C.D. Albo Unico) al numero 205  
Reg. Soc. Trib. Di Napoli C.C.I.A.A. di Napoli  
Repertorio Economico Amm: NA – 799444 | C.F. 06170781212 P.IVA 06170781212

Capitale Sociale EUR 3.000.000,00 - i.v.

Tel. 00 39 081 8420136 – Fax 00 39 081 3176871 | E-mail: [info@eleafinance.it](mailto:info@eleafinance.it) | pec: [eleafinancespa@pec.it](mailto:eleafinancespa@pec.it)  
Sito internet: [www.eleafinance.it](http://www.eleafinance.it)

Ufficio reclami:

Via Fienile n. 1 Scala D int. 3 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) – indirizzo e-mail: [ufficio.reclami@eleafinance.it](mailto:ufficio.reclami@eleafinance.it)

***(Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, in questa sezione dovranno essere indicate tutte le informazioni previste ex art. 67-quinquies del Codice del consumo)<sup>1</sup>***

<sup>1</sup> Le informazioni relative al fornitore riguardano:

- l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
- l'identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
- se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
- se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
- qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

## Sezione II°: Che cos'è il contratto di finanziamento?

Il **contratto di finanziamento**, in termini generici, è il contratto col quale l'intermediario eroga una somma di denaro che il finanziato rimborserà secondo un piano di ammortamento concordato. L'operazione si sostanzia in un prestito monetario con rimborso mediante rate mensili o trimestrali.

Nel caso di specie, trattasi di un contratto di finanziamento in cui la Finanziaria concede all'Impresa Finanziata, a determinate condizioni stabilite espressamente nel contratto, una determinata somma di denaro, che l'Impresa si obbliga a restituire alla Finanziaria stessa entro un certo tempo (c.d. periodo di ammortamento), maggiorata degli interessi e oneri di spesa. La funzione economica del finanziamento è soddisfare esigenze finanziarie correlate alle coperture di investimenti (nuove iniziative, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e ristrutturazione), allo sviluppo dell'attività, al consolidamento di passività a breve e ad altre esigenze di liquidità. La somma oggetto dell'allegato contratto di finanziamento viene consegnata al cliente affinché questi possa supportare il proprio piano di investimento, e solo a questo preciso scopo.

Registrazioni ed in genere le risultanze contabili della società finanziatrice faranno, salvo errori od omissioni, prova anche contro terzi in qualsiasi sede e grado di giurisdizione per la determinazione del valore del finanziamento.

## Sezione II°bis: Quali sono le caratteristiche ed i rischi tipici del servizio o dell'operazione?

I **rischi tipici** dell'operazione di finanziamento sono, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

**Sul piano contrattuale:** di norma, il finanziamento è assistito da un presidio cauzionale che può essere costituito da garanzie reali (ad es. pegno, ipoteca e privilegio speciale) e/o personali (ad es. fideiussione, patronage) e/o atipiche (ad es. cessione di crediti), prestate a favore della Finanziaria dall'Impresa Finanziata o da terzi. Per la disamina delle caratteristiche e dei rischi delle singole garanzie, si rinvia a quanto indicato nel relativo foglio informativo. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il cliente dovrà restituire l'anticipazione conseguita ex art. 1859 c.c., nonché gli interessi moratori, il rimborso di tutte le spese sostenute dalla società finanziatrice, comprese quelle legali per il recupero del credito e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario stesso.

La società Finanziatrice è legittimata ad agire per la restituzione nei confronti del cliente e dell'eventuale garante/fideiussore.

La somma versata in un'unica o più soluzioni a fronte dell'insoluto o degli insoluti, verrà dall'intermediario imputata in primo luogo alle spese legali sostenute per il recupero del credito; agli interessi concordati sugli insoluti stessi; per l'eventuale rimanenza, in conto capitale da rimborsare.

**Sul piano economico e finanziario**, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare esigenze di finanziamento, il cliente si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a rimborsare per tutta la durata del contratto il prestito rateizzato, con i relativi interessi.

Nel caso in cui l'ammontare delle rate del finanziamento sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali, ad es., l'Euribor), si assume il rischio che dette rate possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

## Sezione III°: Principali condizioni economiche. Quali sono i costi del servizio o dell'operazione?

Il corrispettivo di questa operazione di finanziamento è la controprestazione, da parte del cliente, del pagamento degli interessi sulla somma erogata, nonché del rimborso di tutte le spese e/o commissioni necessarie per le attività preliminari di istruttoria e successive (notifiche, erariali, etc.) inerenti allo svolgimento del rapporto contrattuale, appositamente dettagliate nel contratto.

E' fatto espresso divieto, in capo alla Finanziaria, di pattuire un tasso usurario. Ai sensi del D.Legsv. n.141/2010 l'Intermediario non potrà mai determinare i tassi operando un rinvio agli usi, così come non potrà applicare condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate, pena la nullità della pattuizione.

Inoltre, in caso di ritardato pagamento di una o più rate rispetto alle scadenze stabilite in contratto, decorrono anche gli **interessi di mora**, nella misura indicata di volta in volta nel singolo contratto e comunque nei limiti del tasso soglia valido nel periodo, nonché sono eventualmente dovute le spese di recupero giudiziale, nei limiti delle tariffe vigenti o dell'importo stabilito dal giudice sempre nel rispetto del tasso soglia valevole per il periodo.

<b>Condizioni economiche massime applicabili</b>		<b>Inclusione nel TEG</b>
Tasso debitore nominale massimo annuo fisso	14,00%	
Tasso debitore nominale massimo annuo indicizzato	Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi – divisore 360) + spread 14%  Tasso nominale annuo pari al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi – divisore 360) maggiorato di uno spread. In presenza di tassi indicizzati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento.  Fermo restando lo spread, in ogni caso, al valore del parametro di riferimento, viene comunque attribuito una soglia minima (c.d. tasso floor) pari allo 0,00%.	
Tasso di mora	16,00%	
Modalità di calcolo degli interessi	l'ammontare degli interessi, da corrispondersi secondo in c.d. piano di ammortamento "alla francese", viene calcolato sulla base dell'anno civile, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di scadenza degli stessi, maggiorato dei giorni necessari ad incassare eventuali titoli	
Interessi di preammortamento	Gli interessi di preammortamento sono relativi al periodo che intercorre tra la data di erogazione del finanziamento e la data di decorrenza della prima rata di ammortamento.	
Commissioni su finanziamento	€ 2.000,00	SI
Spese istruttoria	€ 2.000,00	SI
Spese pratica	500,00	SI
Spese su singolo insoluto	€ 40,00	NO
Spese vive (Spese bancarie, postali, esazioni tramite terzi, richiamo effetti, commissioni su insoluti, bolli su cambiali/fatture/contratti, visure, spese di protesto)	recuperate nella misura effettivamente sostenuta	NO
Spese comunicazione clientela (cartacea)	€ 10,00	NO
Commissione su garanzia - da pagare una tantum in caso di ottenimento della garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche -	1% (min. 350€ - max. 4.000€) oltre IVA	SI

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento legate alla somministrazione, può essere consultato sul cartello affisso presso la sede dell'Intermediario in via Fienile 1 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel. 081 8420136 Fax 081 3176871 indirizzo e-mail info@eleafinance.it

#### **Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/96 e succ. modifiche**

È facoltà del cliente richiedere a supporto della sua posizione una garanzia al Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/96 e successive modifiche.

Elea Finance Spa si avvale per la presentazione ed istruttoria della domanda di garanzia dell'opera esterna di A.C.I. S.R.L., società appartenente alla Confesercenti Regionale Campana. A.C.I. S.R.L. Agenzia per l'accesso al credito con sede in Napoli, Via Toledo 148, codice fiscale e partita Iva 06651411214 oppure di NOVARIA CONSULTING SRL con sede Via Domenico Vandelli, 20 22100 Como (CO). Per tale supporto e consulenza ACI srl o NOVARIA CONSULTING SRL richiedono una **commissione dell'1% con un CAP massimo di €. 4.000 e Floor minimo di €. 350,00.** Tale commissione sarà fatturata direttamente da A.C.I. S.R.L. o da NOVARIA CONSULTING SRL al cliente ed il costo sopportato sarà inserito da Elea Finance spa nel calcolo del TEG ai fini del calcolo del tasso d'usura.

Nulla sarà dovuto in caso di respingimento della pratica di factoring per il lavoro svolto anche da A.C.I. S.R.L. e da NOVARIA CONSULTING SRL.

## **Sezione IV°: Principali clausole contrattuali che regolano l'operazione.**

Di seguito si riporta in forma sintetica il contenuto delle **più significative clausole contrattuali**, fermo restando che per i rapporti fra le parti farà fede esclusivamente la formulazione del contenuto contrattuale sottoscritto, salva l'applicazione di norme di legge inderogabili.

**Obblighi del finanziatore:** il finanziatore ha l'obbligo di corrispondere al cliente una determinata somma che il cliente ha l'obbligo di restituire entro la data di scadenza del contratto, oltre a corrispondere i dovuti interessi, nonché l'obbligo di non ostacolare, anche con patti successivi al contratto, l'eventuale esercizio del *diritto di surroga* da parte del cliente, né di renderlo in alcun modo oneroso applicando penali e/o altri oneri di qualsiasi natura.

**Obblighi del cliente:** il cliente è obbligato a:

- corrispondere tutte le spese, comprese quelle legali per il recupero del credito, oneri ed interessi addebitati in contratto dal finanziatore;
- adoperarsi per il mantenimento delle proprie condizioni e garanzie economico-finanziarie, per non rischiare la decadenza dal termine.

In caso di violazione di uno degli obblighi contrattuali, il finanziatore ha facoltà di risoluzione anticipata.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:** 60 mesi.

**Risoluzione contrattuale con conseguente decadenza dal beneficio del termine:** costituirà causa di decadenza dal beneficio del termine per il cliente, senza bisogno di preavviso o messa in mora anche giudiziale, il verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c. . Il verificarsi di procedure esecutive o di protesto a carico del cliente si considera, convenzionalmente, condizione diminutiva delle garanzie offerte al finanziatore e legittima *ipso iure* la decadenza dal beneficio del termine, con la facoltà per il finanziatore di richiedere immediatamente il rimborso della somma anticipata al cliente.

In caso, però, di cliente "*consumatore*", il finanziatore non potrà invocare la decadenza dal beneficio del termine, fino al mancato pagamento della settimana rata.

**Risoluzione contrattuale per inadempimento:** il presente contratto è soggetto alla disciplina civilistica della risoluzione per inadempimento, ex Art.1453 e ss. del Codice Civile, in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

**Clausola risolutiva espressa:** la Finanziaria si riserva la facoltà di agire per la risoluzione ipso iure del contratto, ex. art. 1456 c.c., senza bisogno di ulteriore preavviso o messa in mora anche giudiziale, in caso di ritardato od omesso pagamento, anche parziale, alla scadenza, di una o più rate, oppure in caso in mancanza o con ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni dalla stipula nella prestazione delle garanzie pattuite o diminuzione considerevole della garanzia patrimoniale prestata.

**Estinzione anticipata:** il finanziato ha facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento, in qualsiasi momento, previo invio di comunicazione con lettera raccomandata A/R almeno 20 giorni prima della scadenza della rata successiva corrispondendo al finanziatore il capitale residuo nonché gli interessi ed ulteriori oneri pattuiti maturati fino al momento dell'avvenuta estinzione.

**Garanzie:** a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento, la società finanziatrice potrà chiedere al cliente, di prestare fideiussione bancaria o da parte di terzo, fino al doppio degli importi finanziati (o degli affidamenti). La durata della fideiussione sarà pari al termine delle obbligazioni principali. Tale garanzia si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, e precisamente: interessi dovuti dal cliente; eventuale risarcimento del maggior danno nel caso d'inadempimento del cliente.

**Diritto di recesso dal contratto di finanziamento:** nel rispetto di quanto disposto dall'art. 118 T.U.B, in caso di variazioni unilaterali apportate dal finanziatore alle condizioni contrattuali, il cliente ha diritto, altresì, di recedere entro 60 giorni dal contratto. In tal caso, si obbliga a rimborsare alla ELEA FINANCE quanto eventualmente corrisposto, in linea capitale, oltre agli interessi maturati e dedotte le rate già versate.

Se il contratto è stato pattuito a tempo indeterminato, il cliente avrà diritto a recedere dallo stesso in ogni momento, senza penalità e senza spese

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 118 T.U.B, come modificato dal D.Legsv. 141/2010, in caso di variazioni unilaterali apportate dalla Finanziaria alle condizioni contrattuali, il Cliente ha diritto, altresì, di recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per la loro attuazione e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente applicate.

**Facoltà di surrogazione nel contratto: diritto di portabilità' (d.legsv.141/2010 e d.legsv. 221/2012)**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.120 quater TUB, come mod. dal D.Legsv.n.141/2010, dal D.Legsv. n. 27/2012 e dal D.Lgsv. n. 221/2012, il cliente ha la facoltà di surroga ex art.1202 C.C., trasferendo il contratto, con le già concordate garanzie personali e/o reali, ad un nuovo Intermediario mutuante (c.d."portabilità").

La Finanziaria , in caso di esercizio del diritto di surroga, non applicherà al cliente spese , commissioni, e/o costi di ogni genere per l'esecuzione delle formalità connesse alla suddetta operazione.

La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo.

I rapporti tra il finanziatore originario ed il mutuante surrogato dovranno essere improntati a criteri di massima collaborazione, per la riduzione dei tempi e degli adempimenti connessi alla procedura di surrogazione.

Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

Qualunque patto, anche posteriore al contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surroga, è nullo.

**Diritto di opposizione al contenuto della comunicazione periodica:**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 T.U.B., il cliente ha il diritto di contrapporsi al contenuto della comunicazione periodica inoltratagli dal finanziatore, tramite opposizione scritta, entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Il cliente, ha inoltre il diritto, in ogni momento del rapporto, di cambiare la tecnica di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio offerto dal finanziatore.

**Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie:** per le eventuali controversie sorte con il finanziatore, il cliente ha facoltà di esporre reclamo rivolgendosi all'apposito UFFICIO RECLAMI dell'Intermediario istituito presso via Fienile 1 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel. 081 8420136 Fax 081 3176871 indirizzo e-mail: [info@eleafinance.it](mailto:info@eleafinance.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario presso l'ufficio sito in via Fienile 1 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel. 081 8420136 Fax 081 3176871 indirizzo e-mail: [info@eleafinance.it](mailto:info@eleafinance.it)

La Guida pratica sull'ABF può essere trasmessa in formato elettronico direttamente al cliente che ne fa richiesta.

**Foro competente:** qualora il cliente intenda rivolgersi al giudice per la risoluzione delle controversie sorte con il finanziatore, si dà atto che il foro competente è esclusivamente quello di Cuneo.

**Sezione V°: Legenda**

<b>Finanziatore:</b>	Società che corrisponde la somma finanziata
<b>Cliente:</b>	Soggetto richiedente il finanziamento e beneficiario della somma corrisposta dall'intermediario.
<b>Offerta fuori sede:</b>	La promozione e il collocamento di operazioni e servizi finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del finanziatore.
<b>Clausola penale:</b>	Particolare clausola del contratto, espressione del patto con cui, in via forfettaria e preventiva, si determina a carico del Cliente, l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento.
<b>Fideiussione:</b>	È il <a href="#">negoziò giuridico</a> , fonte di un'obbligazione di garanzia personale, con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un' <a href="#">obbligazione</a> altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del <a href="#">creditore</a> del rapporto obbligatorio.
<b>TAN:</b>	Tasso annuo nominale. È il tasso di interesse che remunera il capitale erogato e si intende riferito all'anno civile;
<b>TAEG:</b>	Tasso annuo effettivo globale.
<b>TEG:</b>	Tasso effettivo globale.
<b>TEGM:</b>	Tasso Effettivo Globale Medio. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura.
<b>Valuta:</b>	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi rispettivamente per il beneficiario e il pagatore.
<b>Tasso soglia:</b>	Limite rilevato dalle competenti Autorità, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari;
<b>Interesse di mora:</b>	Tasso d'interesse da corrispondersi nel caso di ritardato pagamento.
<b>Parametro di indicizzazione:</b>	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
<b>Estinzione anticipata:</b>	Chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del finanziamento.
<b>ABF:</b>	Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra la clientela e l'Intermediario, disponibile in alternativa al ricorso al giudice, da non confondere con la conciliazione e l'arbitrato.
<b>Reclamo:</b>	Atto con il quale il cliente, identificandosi chiaramente, contesta all'Intermediario in forma scritta un comportamento del quale è rimasto insoddisfatto.



<b>Ufficio Reclami:</b>	Ufficio istituito appositamente dall'Intermediario per ricevere ed istruire i ricorsi/reclami presentati dalla clientela prima del loro accesso all'ABF.
<b>Foro competente:</b>	Autorità giudiziaria indicata come competente a giudicare eventuali controversie in merito all'applicazione e/o interpretazione del contratto.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo antecedentemente alla stipula del contratto.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

